

Gli adempimenti da porre in essere se si riceve una lettera di compliance corretta

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

Scopri di più

Al fine di introdurre nuove e più avanzate **forme di comunicazione**, stimolare l'assolvimento degli **obblighi tributari** e favorire **l'emersione spontanea delle basi imponibili**, dando così attuazione **all'articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014**, con **provvedimenti** che si susseguono con cadenza ordinaria, il Direttore dell'Agenzia delle entrate **mette a disposizione dei contribuenti** una serie di informazioni riguardanti **possibili anomalie** relative a **specifiche tipologie di redditi**.

Ciò di fatto consegna ai contribuenti le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate per poter modificare le proprie dichiarazioni e **correggere il tiro**, superando il tradizionale rapporto tra fisco e contribuenti, **favorendo l'adempimento spontaneo** in relazione agli obblighi dichiarativi, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri paesi europei.

L'Agenzia delle entrate, quindi, **invia ad alcuni contribuenti delle comunicazioni** nelle quali sono riportate le anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni Iva, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate, mettendo a confronto i **dati dichiarati con quelli** che l'Amministrazione finanziaria ha a disposizione **all'interno delle proprie banche dati**.

Le comunicazioni inviate non sono atti autonomamente impugnabili, perché non costituiscono atti impositivi. **Eventuali contestazioni**, non giustificate dalla presentazione di documentazione da parte del contribuente, potranno essere comunque sollevate **durante le fasi del procedimento accertativo**.

Le comunicazioni sono inviate tramite **PEC o posta ordinaria** (nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'INI-PEC) e sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata **"Cassetto fiscale"**.

Chi riceve una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate può **richiedere informazioni** secondo le modalità illustrate **all'interno della comunicazione ricevuta**. In generale, potrà

rivolgersi:

- alla **Sezione di Assistenza Multicanale (SAM)**, attraverso il numero verde gratuito 800.90.96.96 da telefono fisso e il numero 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "*servizi con operatore – comunicazione per l'adempimento spontaneo o della direzione centrale accertamento*";
- alla **Direzione Provinciale di competenza**;
- a uno degli **uffici territoriali** della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate.

È possibile trasmettere la documentazione giustificativa dell'anomalia segnalata:

- direttamente, **attraverso l'applicativo CIVIS**, in formato elettronico;
- presentandola alla **Direzione Provinciale di competenza**;
- rivolgendosi ad un **intermediario abilitato** ai Servizi telematici di trasmissione della dichiarazione.

Per accedere a CIVIS, dal sito www.agenziaentrate.it è necessario selezionare la voce **CIVIS** presente all'interno del box "**Servizi**". Il servizio è riservato agli **utenti registrati ai servizi telematici Entratel/Fisconline** dell'Agenzia delle entrate.

Dopo l'invio della documentazione, il **sistema assegna un numero di protocollo** che identifica l'operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, **sarà disponibile una seconda ricevuta** che indicherà **se i file inviati sono stati accettati o scartati**. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.

Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati:

- presentando una **dichiarazione integrativa** o una **prima dichiarazione** (nel caso di dichiarazione tardiva);
- **versando le maggiori imposte dovute e gli interessi**, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- **versando, in misura ridotta, le sanzioni** specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), barrando l'apposita casella "**dichiarazione integrativa**" presente nel frontespizio del modello, devono essere indicati:

- i **redditi o gli imponibili non dichiarati**, come segnalato nella lettera ricevuta;
- tutti **gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria** e che **non richiedono alcuna modifica**.

Coloro che intendono **regolarizzare gli errori commessi**, ricorrendo all'istituto del



ravvedimento operoso, devono **versare tutte le sanzioni dovute**, ridotte in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “**Compliance per le imprese e i lavoratori autonomi**”, devono calcolare **distintamente le sanzioni ridotte** correlate all’infedele dichiarazione (Irpef, Irap ed IVA), nonché le **sanzioni ridotte relative alle violazioni prodromiche** e conseguenziali eventualmente commesse. Sul punto, per approfondimenti si rinvia alla [circolare n. 42/E/2016](#).

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il **modello F24**, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “**codice atto**” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.